

## CONVENZIONE

**TRA L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA E L'AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE DELLA REGIONE SARDEGNA PER L'INCLUSIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE UTILE PER ESPLETAMENTO DI PROCEDURE CONCORSUALI/SELETTIVE UNIFICATE SU BASE REGIONALE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO APPARTENENTE AL COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE**

### TRA

**L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna**, con sede in Sassari (SS), Via Duca degli Abruzzi n. 8, partita IVA 00095630901 (d'ora in poi denominato IZS), rappresentato dal Direttore Generale nella persona del Dott. Giovanni Filippini, domiciliato per la carica in Via Duca degli Abruzzi n. 8, 07100 Sassari, il quale agisce in quest'atto della qualità di legale rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;

### E

**L'Azienda Regionale della Salute**, con sede legale in Selargius (CA), Via Piero della Francesca n. 1 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03990570925 (d'ora in poi denominate ARES), rappresentata dal Direttore Generale nella persona della Dott.ssa Annamaria Tomasella, domiciliata per la carica in Selargius (CA), Via Piero della Francesca n. 1, la quale agisce in quest'atto nella qualità di legale rappresentante dell'Azienda Regionale della Salute;

### PREMESSO CHE

- Uno degli obiettivi di politica sanitaria regionale, in attuazione della Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore", perseguiti con la costituzione dell'Azienda Regionale della Salute (ARES), è l'accentramento di alcune funzioni trasversali alle aziende del Sistema Sanitario Regionale, prevalentemente di tipo amministrativo, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità;
- L'ARES, ai sensi della sopra richiamata L.R. n. 24/2020, svolge una serie di funzioni in maniera centralizzata tra le quali la gestione delle procedure di selezione e concorso del personale del Servizio Sanitario Regionale, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole aziende;
- L'art. 2 della citata L.R. n. 24/2020, nell'ambito degli Enti di governo del Servizio Sanitario Regionale, contempla, tra gli altri, anche l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreff", ente sanitario di diritto pubblico che opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale come strumento tecnico-scientifico dello Stato e della Regione, e che assicura ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione;

- Stante l'uniformità dei riferimenti normativi e contrattuali ed in analogia con quanto previsto per le Aziende Sanitarie dalla Legge regionale cit., il reclutamento del personale si presenta come materia omogenea nell'ambito dei vari enti e quindi adatta ad una gestione unitaria a livello regionale;
- L'IZS intende procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato appartenente al Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 approvato con Determina n. 942 del 29/12/2023, funzionale alla realizzazione della nuova organizzazione;
- È pertanto opportuno disciplinare, attraverso apposito accordo, l'acquisizione di personale occorrente all'IZS, attivando un rapporto collaborativo con ARES volto all'espletamento di procedure concorsuali/selettive unificate su base regionale per l'assunzione di personale in coerenza con il fabbisogno comunicato dalle Aziende del SSR e dallo stesso Istituto nella fase di programmazione delle suddette procedure;
- L'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività interesse comune rendendo l'azione amministrativa conforme ai principi di economicità ed efficacia;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1 – PREMESSE E OGGETTO**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

La presente convenzione, in un quadro di collaborazione istituzionale, è stipulata in applicazione dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è intesa a disciplinare le modalità di svolgimento di procedure concorsuali/selettive unificate per l'assunzione di personale occorrente all'IZS.

A tal fine ARES, nell'ambito delle funzioni proprie e in occasione di indizione di procedure concorsuali/selettive unificate per il comparto Sanità, si impegna a gestire anche le procedure amministrative destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato/determinato a favore dell'IZS, in un rapporto collaborativo finalizzato ad un risparmio di tempo, mezzi e risorse finanziarie, quale attività e funzione di interesse pubblico comune ad entrambe le amministrazioni.

L'IZS, preliminarmente, richiederà ad ARES l'attivazione delle funzioni sopra richiamate in conformità al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026.

#### **ART. 2 - FINALITÀ**

Le finalità più rilevanti che deriveranno dalla gestione associata delle procedure relative al reclutamento del personale possono così delinearsi:

- a) ottenere economie di scala attraverso un processo di razionalizzazione e di ottimizzazione nell'uso delle risorse umane, strumentali e informatiche;
- b) assicurare economicità, efficacia e efficienza alla gestione delle procedure concorsuali e delle selezioni del personale, svolgendo in forma centralizzata ed unitaria operazioni identiche che l'Istituto dovrebbe svolgere singolarmente;

### **ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE**

ARES si impegna ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla gestione delle procedure suddette per il reclutamento del personale, secondo quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti collettivi, assumendone le responsabilità.

Per i concorsi unificati, ad ARES sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti necessari all'espletamento delle pratiche come di seguito elencato:

- a) indizione bandi unificati, loro pubblicazione relative a reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato appartenente al personale della Dirigenza e del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) costituzione e nomina delle commissioni;
- e) segreteria di commissioni di concorso;
- g) provvedimento di motivata ammissione o esclusione dei candidati
- h) formazione ed approvazione delle graduatorie
- i) gestione della graduatoria finale di merito

La procedura concorsuale/selettiva dovrà essere consultabile e disponibile sul sito istituzionale di ARES nella sezione dedicata.

Rimangono di competenza dell'Istituto le attività, le procedure e gli atti che non sono demandati ad ARES, quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) rappresentazione delle esigenze di fabbisogno in riferimento a procedure unificate, con l'attestazione della coerenza al proprio PTFP;
- c) la procedura per l'assunzione del personale vincitore della procedura ed i controlli e le verifiche funzionali all'assunzione;
- d) la trasmissione ad ARES delle richieste di assunzione di personale nell'ambito di graduatorie ancora valide;

L'Istituto procederà in autonomia all'espletamento delle procedure concorsuali/selettive allorché non aderisca a procedure unificate.

### **ART. 4 – DURATA E RINNOVO**

Il presente protocollo d'intesa ha la durata di anni uno (1) a decorrere dalla data di reciproca sottoscrizione. Lo stesso potrà essere rinnovato esclusivamente previa adozione di pertinente atto espresso.

### **ART. 5 - CESSAZIONE E PREAVVISO**

È fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti, di richiedere, previa congrua motivazione e con un preavviso di almeno 20 gg., l'anticipata cessazione della validità della presente convenzione.

### **ART. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti assolvono gli obblighi di informazioni di cui agli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e correlate norme di armonizzazione relativamente ai dati personali trattati ai fini della conclusione della presente convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione. Pertanto, garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti da parte degli interessati/candidati, nonché alla conservazione dei dati. Le Parti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, confermano di conoscere e applicare il soprarichiamato Regolamento Europeo, il D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché ogni provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività di cui alla presente convenzione.

Per tal via, ciascuna Parte garantisce l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché di avere formato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori, opportunamente autorizzati al

trattamento dati in parola e, più in generale, di puntualmente applicare alla propria organizzazione la citata normativa, garantendo che le informazioni e i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa. Le Parti rinviando ad atti specifici la definizione dei rispettivi ruoli correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali.

#### **ART. 7 - CONTROVERSIE**

Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Cagliari.

#### **ART. 8 - REGISTRAZIONE E SPESE**

Agli effetti fiscali il presente accordo rientra tra gli atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione in termine fisso ai sensi della Tariffa, Parte II, art. 4 e della Tabella, art. 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sarà a carico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e sarà assolta in maniera virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Sassari, NR.8/2017 del 31/05/2017).

Sono a carico di ARES le sole spese per i compensi delle commissioni di concorso.

A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena ed integrale accettazione.

Sassari, lì \_\_\_\_\_

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della  
Sardegna

Il Direttore Generale  
Dott. Giovanni Filippini

.....

Azienda Regionale della Salute

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Annamaria Tomasella

.....